



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE FERIALE CIVILE**

così composto:

Riccardo Massera Presidente rel.

Federica Nardi Giudice

Angelo Baffa Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 3778/2025 R.G.A.C., promosso

da

TIZIA, rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI GIUSTINIANI;

- Reclamante -

contro

CAIO, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA MAGNI;

- Reclamato, reclamante incidentale -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 19/11/2024 TIZIA ha chiesto di essere reintegrata «nel compossesso della casa coniugale, consegnando alla stessa ricorrente una copia delle chiavi del portone di ingresso, del telecomando del cancello e comunicandole i codici del sistema di allarme ivi installato, nonché nel possesso dei beni mobili, capi di vestiario, accessori ed effetti personali di proprietà della ricorrente presenti nell'immobile».

Con ordinanza del 20/07/2025 il Tribunale ha respinto la domanda di reintegra nel compossesso dell'immobile, ha accolto quella di restituzione degli effetti personali «meglio indicati in atti» e ha compensato per la metà le spese di lite, ponendole per la seconda metà a carico del resistente CAIO.

Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che l'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del resistente in favore della comodante (la madre MEVIA) escluda la sussistenza, in capo a lui, dell'*animus spoliandi*, avendo egli «proceduto a restituire l'immobile alla madre sulla base della richiesta avanzata dalla stessa rispetto alla quale, sulla base di una valutazione necessariamente sommaria, non emergono gli elementi della simulazione»; ha viceversa



ritenuto provata la sottrazione degli effetti personali della ricorrente, avendo la stessa MEVIA dichiarato che all'interno dell'abitazione «non c'era quasi più nulla di vestiti e di oggetti personali», i quali quindi erano stati verosimilmente asportati dal resistente in occasione del rilascio dell'immobile in favore della madre.

2. TIZIA ha proposto tempestivo reclamo lamentando l'erroneità della decisione, nella parte in cui non ha ordinato la sua reintegra nel compossesso dell'immobile, chiedendo la sua immediata reintegrazione nel possesso della casa coniugale e relative pertinenze.

3. CAIO ha chiesto il rigetto del reclamo e ha a sua volta chiesto la revoca dell'ordine di restituzione degli effetti personali in quanto la domanda era generica, indeterminata, indeterminabile e sfornita di prova.

4. Preliminarmente osserva il Collegio che la trattazione del procedimento in periodo feriale è giustificata dalla natura sostanzialmente cautelare del procedimento, anche nella fase di reclamo.

5. Nel merito, in punto di fatto è pacifico che l'immobile oggetto di causa è stato edificato su terreno appartenente alla madre del resistente e da questa concesso in comodato affinché vi fosse eretta la casa familiare, e che da sempre l'edificio così realizzato ha avuto tale destinazione. Altrettanto pacifico, quindi, è che la ricorrente fosse, per tale motivo, codetentrica dell'immobile stesso. Ancora, è pacifico che, esplosa la crisi coniugale, nel settembre 2024 TIZIA ha sporto denuncia per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito e si è allontanata dalla casa, trasferendosi presso la propria madre, e che fino al successivo mese di ottobre essa ha fatto più volte rientro nell'immobile oggetto di causa per prelevare alcuni oggetti personali.

6. Quanto alla prova dello spoglio, con nota del 9 ottobre 2024 l'avvocato del resistente (avv. Prof. SEMPRONIO) ha dato atto che questo «si è visto costretto a sostituire le chiavi di accesso all'abitazione in conseguenza delle ripetute "incursioni"» della stessa TIZIA «presso la abitazione di Via *Omissis*».

A tale nota il difensore dell'odierna reclamante ha fatto seguito chiedendo, ripetutamente, la consegna delle chiavi; con nota del 12 novembre altro difensore del resistente, scrivendo «in nome e per conto» di quest'ultimo, ha fatto proprio il «contenuto delle comunicazioni epistolari scambiate con le procuratrici della Sua assistita anche da parte del collega Avv. Prof. SEMPRONIO», così ribadendone il contenuto, e ha contestato la pretesa di TIZIA di essere reintegrata nell'immobile senza tuttavia negare la sostituzione delle chiavi.

Tali dichiarazioni non hanno valore confessorio in quanto non sono state sottoscritte anche da CAIO; esse costituiscono tuttavia elementi indiziari liberamente valutabili dal Tribunale



e che, in considerazione della loro reiterazione e del loro stesso tenore letterale sono sufficienti, anche in considerazione della sommarietà dell'accertamento tipica della presente fase, a ritenere provato lo spoglio.

Il trasferimento della ricorrente presso la propria madre, del resto, non può essere inteso quale sintomo della volontà di dismettere definitivamente il rapporto di fatto con la casa familiare, alla luce del comportamento delle parti precedente e successivo agli eventi (tanto più che ad oggi non risulta essere stata proposta domanda di separazione), quanto piuttosto il tentativo di porre momentaneo rimedio all'intollerabilità della convivenza manifestatasi in quel periodo, scongiurando ulteriori occasioni di scontro tra i coniugi.

La sostituzione delle chiavi integra, pertanto, uno spoglio clandestino (perché avvenuto all'insaputa della ricorrente) e violento (perché contro la sua volontà, anche presunta).

7. Non è condivisibile l'osservazione del primo giudice secondo cui l'intervenuto rilascio dell'immobile in favore della comodante escluderebbe l'*animus spoliandi*.

7.1. MEVIA ha chiesto la restituzione della casa con raccomandata spedita al solo CAIO il 20 settembre 2024, dopo la denuncia sporta dalla ricorrente il 2 settembre e dopo aver visto che quel giorno erano intervenuti i Carabinieri (v. le sommarie informazioni da lei rese), e dunque quando la crisi coniugale tra le parti era ormai conclamata; la domanda di reintegra nel possesso è stata proposta il 19 novembre 2024; CAIO ha (o, meglio, avrebbe: v. la relazione investigativa prodotta il 12/05/2025) rilasciato l'abitazione il 22 gennaio 2025.

Per giurisprudenza consolidata, la perdita del possesso del bene da parte dello *spoliator* in corso di causa non fa venir meno la sua legittimazione passiva e il provvedimento di reintegra è opponibile al terzo (v. ad es. Cass. Sez. 3, n. 7365 del 13/04/2015, secondo cui «In tema di azioni possessorie, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa»; v. anche Cass. Sez. 2, n. 12347 del 29/11/1995: «Nel caso in cui ... il trasferimento del possesso avvenga dopo l'esercizio dell'azione possessoria e l'attore ottenga la condanna dello "spoliator" alla reintegrazione, l'avente causa di quest'ultimo non è tutelato dalla presunzione di buona fede, in quanto la pendenza del processo al momento della cessione del possesso rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligo, a carico dell'avente causa dello "spoliator", di effettuare la disposta reintegrazione e non potendosi ammettere che l'autore dello spoglio, trasferendo ad altri, a processo iniziato, il possesso del fondo, vanifichi gli effetti della sentenza di reintegrazione, facendo così venir meno la tutela giurisdizionale possessoria del soggetto spossessato»).



7.2. Quanto all'*animus spoliandi*, «ai fini dell'esistenza dello spoglio o della turbativa del possesso non è necessaria la prova dell'*animus spoliandi* o *turbandi* in quanto gli artt. 1168 e 1170 c.c. prescindono del tutto dal riferimento psicologico, sicché va escluso che dalla natura di atto illecito della molestia o dello spoglio derivi che il possessore debba altresì provare la consapevolezza dell'autore dell'aggressione di aver violata la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso» (Cass. Sez. 2, 01/12/2000, n. 15381). In realtà, il concetto di *animus spoliandi* altro non indica se non la mera consapevolezza dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, consapevolezza insita nel fatto stesso di privare l'altro del possesso in modo violento o clandestino, e non esclusa nemmeno dalla convinzione di esercitare un proprio diritto (così autorevole dottrina e la costante giurisprudenza: per tutte, Cass. Sez. 2, 25/08/1997 n. 7994, 13/02/1999 n. 1204, 12/04/2000 n. 4679, 23/02/2001 n. 2667 e, più di recente, Cass. Sez. 2, 28/07/2021, n. 21613).

Questi essendo i connotati dell'*animus spoliandi*, è evidente che nella fattispecie esso sussiste, e che non può venir meno in epoca successiva allo spoglio commesso.

Deve quindi essere disposta la reintegra di TIZIA nella codetenzione della casa familiare.

8. L'ordinanza reclamata deve essere modificata, tuttavia, anche con riguardo all'ordine di reintegra nel possesso degli effetti personali della ricorrente.

La domanda al riguardo formulata da TIZIA è del tutto generica, non essendo stata fornita alcuna indicazione idonea a rendere identificabili tali effetti personali; del pari generico è l'ordine di reintegra emesso, sì che esso è sostanzialmente ineseguibile.

D'altro lato, stante l'impossibilità, per la ricorrente, di fare rientro nell'abitazione, neppure è dato sapere se e (nel caso) quali dei suoi effetti personali siano stati effettivamente asportati dall'immobile ad opera di terzi. Viceversa, una volta riottenuta la disponibilità della casa familiare essa potrà effettuare le verifiche del caso e, eventualmente, agire per la restituzione di beni specificamente individuati o almeno individuabili.

9. Le spese della doppia fase seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile (per il procedimento di reclamo applicando i valori minimi per la fase di trattazione e omettendo la liquidazione per la fase decisionale).

P.Q.M.

- 1) revoca l'ordinanza reclamata;
- 2) ordina a CAIO di reintegrare TIZIA nella codetenzione della casa familiare in Velletri, Via *Omissis*, e delle relative pertinenze;



- 3) autorizza fin d'ora TIZIA, qualora parte resistente non vi provveda entro 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a dare attuazione al provvedimento a mezzo del competente ufficiale giudiziario, il quale, avvalendosi di idonei ausiliari, provvederà alle operazioni a tal fine necessarie compresa, se del caso, la sostituzione dei codici di apertura del cancello carrabile, delle chiavi del portone di ingresso e dei codici del sistema di allarme;
- 4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida per la prima fase in 286 € per spese e 3.228 € per compenso di avvocato e per la fase di reclamo in 174 € per spese e 3.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 28/08/2025.

Il Presidente est.

Riccardo Massera

